



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



Art. 39 Decreto 28 agosto 2018, n. 129:

La garanzia di sicurezza sempre più compromessa nelle scuole pubbliche.

La “vicenda” articolo 39 necessita di essere inquadrata in una cornice più ampia di impegno coerente della nostra associazione sindacale. Impegno che tende a restituire dignità e poteri funzionali alla dirigenza scolastica, categoria “unica” nella storia delle dirigenza pubblica italiana, per come ad un sempre crescente (e spesso incongruo e disfunzionale) elenco di funzioni delegate (non di rado a surroga di responsabilità dirigenziali di più fortunate sfere) corrisponda un *minus habens* economico di rilevante misura.

In continuità all’impegno assunto per riqualificare la dirigenza scolastica, nel disinteresse completo delle altre sigle sindacali, e in coerenza a quanto da sempre dichiarato dalla nostra associazione ai tavoli sindacali, la discussione sulla *ratio* dell’articolo 39 deve essere necessariamente preceduta da un riepilogo dei punti fondamentali della nostra agenda sindacale in materia di edilizia scolastica e sicurezza, ricordando che:

- 1) abbiamo da sempre chiesto e sollecitato l’emanazione del decreto attuativo del TU n. 81/2008, in ritardo (inaccettabile) di 10 anni, senza il quale la piena tutela non solo e non tanto della dirigenza scolastica ma del diritto alla salute e alla sicurezza dell’utenza non può essere garantito;
- 2) abbiamo da sempre chiesto che, nella specializzazione da troppo tempo attesa del d.lgs. n. 81/2008, si applicasse una chiara e funzionale ripartizione di responsabilità e correlate funzioni tra gli enti locali proprietari degli immobili e i dirigenti scolastici – datori di lavoro, attribuendo in modo esclusivo ai primi la gestione della sicurezza correlata alle strutture, infrastrutture e presidi di loro esclusiva competenza (inclusa la relazione del DVR per i rischi correlati) ed ai secondi, sempre in modo esclusivo, la gestione della sicurezza per ogni aspetto correlato allo svolgimento dell’attività scolastica, fermo restando l’obbligo di segnalazione ai sensi dell’attuale art. 18, comma 3, del decreto 81/2008.

Tanto premesso, torniamo a convergere sull’articolo 39 del novellato decreto che detta i principi e le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche.



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



Il primo comma testualmente recita *“Con riferimento agli edifici scolastici e alle loro pertinenze, le istituzioni scolastiche **possono** effettuare interventi di manutenzione ordinaria, previa delega dell’ente territoriale competente, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 3, comma 4, della legge 11 gennaio 1996, n. 23.”*

E l’articolo 3, comma 4, della legge 11 gennaio 1996, n. 23 - lo ricordiamo – a sua volta dispone che :*“Gli enti territoriali competenti **possono** delegare alle singole istituzioni scolastiche, **su loro richiesta**, funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico. A tal fine gli enti territoriali assicurano le risorse finanziarie necessarie per l’esercizio delle funzioni delegate.”*

Fin qui sembrerebbe tutto bene, in quanto dal combinato disposto delle due norme appare lecito dedurre che:

1. su richiesta delle scuole;
2. gli enti territoriali competenti possono delegare funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico;
3. a tal fine gli enti territoriali assicurano le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni delegate.

Nulla di nuovo sotto la luce del sole, verrebbe da dire: un semplice “rilancio” di norme preesistenti. Ma la storia della giurisprudenza degli ultimi decenni insegna che proprio nella “commistione” e “confusione” di responsabilità, tra enti locali proprietari e dirigenti scolastici – datori di lavoro, si annidano i fattori erosivi più insidiosi in tema di sicurezza. La storia insegna, documenti alla mano, che gli enti locali spesso “delegano” ai dirigenti scolastici senza che questi ne facciano richiesta. Emblematica al riguardo la recente vicenda della Provincia di Cosenza che, all’alba della scadenza del decreto mille proroghe, aveva “delegato” ai dirigenti scolastici ogni adempimento inerente al rinnovo delle Certificazioni di Prevenzione Incendi, chiedendo per giunta un “anticipo di spesa” prima di provvedere all’imbarazzato errata-corrige del dispositivo, conseguente ad una più che comprensibile e vibrata reazione della categoria. Orbene, in casi purtroppo molto frequenti come questo, cosa accade se il datore di lavoro “delegato” - che non ha fatto alcuna richiesta di “delega” all’ente proprietario- non realizza un intervento potenzialmente erosivo della sicurezza o del semplice buon funzionamento scolastico? La giurisprudenza insegna



DIRIGENTISCUOLA - Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



che in tali casi, spesso, il “poteva” diventa “doveva” con le conseguenze, anche sul piano della responsabilità penale, che è pleonastico precisare.

Ecco perché DIRIGENTISCUOLA è contraria a validare la *ratio* della “commistione & confusione” di competenze e responsabilità in materia di edilizia scolastica tra enti locali proprietari (i soli responsabili) e dirigenti scolastici che, anche nella veste di datori di lavoro, devono rispondere solo della gestione dei rischi connessi alle attività scolastiche. Questa *ratio* non solo “scarica” sulle già oberate spalle del dirigente scolastico responsabilità non riconducibili al suo ruolo datoriale, ma, di più, allontanano e contrastano la garanzia della sicurezza a scuola, con grave e inaccettabile pregiudizio dei diritti costituzionali dell’utenza.

E la situazione peggiora passando ai commi successivi dell’art. 39, evidenziati di seguito in corsivo:

*2. Anche al di fuori delle ipotesi di cui al comma precedente, le istituzioni scolastiche **possono** procedere all’affidamento di interventi, indifferibili ed urgenti, di piccola manutenzione e riparazione degli edifici scolastici e delle loro pertinenze, nella misura strettamente necessaria a garantire lo svolgimento delle attività didattiche. In tali casi, le istituzioni scolastiche anticipano i fondi necessari all’esecuzione degli interventi, dandone immediata comunicazione all’ente locale competente, ai fini del rimborso.*

Chiediamo: se le istituzioni scolastiche, ergo, i dirigenti scolastici, “possono” e non “fanno” quale la ripartizione di responsabilità tra enti locali inadempienti e i dirigenti scolastici delegati “d’ufficio” nel caso di interventi non realizzati?

3. Le istituzioni scolastiche procedono all’affidamento di lavori e alla manutenzione degli immobili acquisiti con fondi derivanti da attività proprie, ovvero per effetto di eredità, legati e donazioni.

4. Le istituzioni scolastiche possono effettuare, con eventuali fondi propri e d’intesa con il proprietario, interventi di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici e delle loro pertinenze.

Chiediamo: in mancanza di fondi da parte delle scuole, chi è responsabile di cosa, in materia di manutenzione, ora anche straordinaria?

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA

TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717

Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org

PEC: dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.dirigentiscuola.org



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



Non senza imbarazzo, ricordiamo in chiusura al legislatore e al ministero - sollecitando al riguardo dell'art. 39 un urgente intervento correttivo, oltre a quanto in premessa richiamato – che:

- 1) le scuole non dispongono, al loro interno, di personale con competenze tecniche adeguate ad assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici, anche i RSPP non sono – spesso – tecnici qualificati, solo Comuni e Province dispongono di personale tecnico e di uffici preposti alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici e loro infrastrutture e pertinenze;
- 2) le scuole non dispongono di fondi adeguati a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici che, trascurati da più anni dagli enti locali proprietari, versano in gravissime condizioni di sicurezza; la situazione è ben nota al MIUR, che ha pubblicato i dati aggregati per regione e province del grave stato di dissesto dell'edilizia scolastica e nelle precedenti legislature il problema era stato approcciato, infatti, con specifici programmi di intervento e fondi dedicati;
- 3) in uno stato di dissesto dell'edilizia scolastica, noto in quanto ne sono stati pubblicati al livello istituzionale i dati che lo documentano, e a valle di interventi di razionalizzazione della rete scolastica che hanno determinato accorpamenti anche di 26 plessi in dieci comuni, o di 20 plessi in quattro comuni (è la situazione di ordinario funzionamento di due istituti comprensivi della provincia di Cosenza, assunti come esempio paradigmatico delle condizioni in cui operano i dirigenti scolastici) è davvero molto grave che si possa ritenere che un solo dirigente scolastico, senza ufficio o personale dotato delle competenze necessarie, con finanziamenti statali appena sufficienti a garantire l'ordinario funzionamento amministrativo e didattico e con invito a "limitare" i contributi volontari a carico delle famiglie, possa "surrogare" difficoltà degli enti locali che suonano troppo come puri sinonimi di "inefficienze".

E' dunque ora di restituire dignità e garanzie alla scuola e a chi la rappresenta e la vive.